DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1997

che riconosce in linea di massima la conformità dei fascicoli trasmessi per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento del mefenoxam (CGA 329 351), dell'etossisulfuron, del famoxadone e dell'Ampelomyces quisqualis nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/591/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [1], modificato da ultimo dalla direttiva 96/68/CE [2] della Commissione, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che la direttiva 91/414/CEE ha previsto la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive ammesse ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari;

considerando che alle competenti autorità di alcuni Stati membri sono state presentate richieste volte ad ottenere l'inclusione di quattro sostanze attive nell'allegato I della direttiva in parola;

considerando che il 9 febbraio 1996 la Novartis Crop Protection AG ha presentato alle autorità belghe un fascicolo riguardante la sostanza attiva detta mefenoxam;

considerando che il 3 luglio 1996 la AgrEvo ha presentato alle autorità italiane un fascicolo riguardante la sostanza attiva detta etossisulfuron;

considerando che il 2 ottobre 1996 la DuPont de Nemours ha presentato alle autorità francesi un fascicolo riguardante la sostanza attiva detta famoxadone;

considerando che il 12 aprile 1996 la Ecogen ha presentato alle autorità francesi un fascicolo riguardante la sostanza attiva detta Ampelomyces quisqualis;

considerando che le autorità in parola hanno comunicato alla Commissione i risultati di un primo esame relativo alla conformità dei fascicoli ai requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dall'allegato II della direttiva e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, a quelli previsti dall'allegato III della stessa; che successivamente, in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, i fascicoli sono stati trasmessi dalle suddette imprese alla Commissione ed agli altri Stati membri;

considerando che i fascicoli riguardanti il mefenoxam, l'etossisulfuron e il famoxadone sono stati sottoposti all'esame del comitato fitosanitario permanente il 21 marzo 1997;

considerando che il fascicolo riguardante l'Ampelomyces quisqualis è stato sottoposto all'esame del comitato fitosanitario permanente il 6 febbraio 1997;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva prevede che sia confermata a livello della Comunità la conformità formale di ciascun fascicolo ai requisiti in materia di dati e di informazioni previsti dall'allegato II della direttiva e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli previsti dall'allegato III della stessa;

considerando che tale conferma è necessaria per proseguire l'esame dettagliato del fascicolo e per offrire agli Stati membri la possibilità di concedere un'autorizzazione provvisoria relativa ai prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari in base ai requisiti previsti dalla direttiva;

considerando che la concessione di tale autorizzazione non pregiudica un'eventuale richiesta di dati ed informazioni supplementari all'impresa in questione, qualora nel corso dell'esame dettagliato questi ultimi risultassero necessari ai fini della decisione;

considerando che è stato concordato tra gli Stati membri e la Commissione che il Belgio proseguirà l'esame dettagliato del fascicolo riguardante il mefenoxam, che l'Italia proseguirà l'esame dettagliato del fascicolo riguardante l'etossisulfuron e che la Frnacia proseguirà l'esame dettagliato dei fascicoli riguardanti il famoxadone e l'Ampelomyces quisqualis;

considerando che il Belgio, l'Italia e la Francia presenteranno alla Commissione senza indugio, al più tardi entro un anno, le conclusioni di tali esami, unitamente ad eventuali raccomandazioni riguardo all'opportunità o meno di procedere all'inserimento delle sostanze attive ed alle eventuali condizioni di utilizzazione; che, al ricevimento di tali conclusioni, gli esami dettagliati proseguiranno con la collaborazione tecnica di tutti gli Stati membri, nel quadro del comitato fitosanitario permanente;

[1] GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.
[2] GU n. L 277 del 30. 10. 1996, pag. 25.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I fascicoli di seguito menzionati sono ritenuti conformi in linea di massima ai requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dall'allegato II della direttiva di cui trattasi e, per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, a quelli previsti dall'allegato III della stessa tenuto conto delle utilizzazioni proposte:

1) fascicolo trasmesso dalla Novartis Crop Protection AG alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento del mefenoxam come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 21 marzo 1997;
2) fascicolo trasmesso dall'AgrEvo alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento dell'etossisulfuron come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 21 marzo 1997;
3) fascicolo trasmesso dalla DuPont de Nemours alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento del famoxadone come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 21 marzo 1997;
4) fascicolo trasmesso dall'Ecogen alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento dell'Ampelomyces quisqualis come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 6 febbraio 1997.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione